SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 605

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, BEDIN e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996

Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da circa mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra. Anche se nel frattempo ci sono state leggi che hanno dato un sensibile miglioramento alle loro condizioni, sono anche irrisolti problemi fondamentali come quello dei grandi invalidi con due o più superinvalidità. Trattasi di alcune decine di casi che, oltre alla cecità bilaterale assoluta, sono affetti dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, a cui si aggiungono altre infermità vicarianti come: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardiocircolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, eccetera.

Questi grandi invalidi plurimutilati oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distingue il risarcimento dell'infermità con i costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.

Anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel suo messaggio alla Nazione in data 28 Maggio 1992 ha messo in evidenza i cittadini «che hanno pagato con la vita o versato il loro sangue per la Costituzione».

Pertanto si propongono:

l'istituzione della lettera 0.A da includere, prima della lettera A, nella tabella E di superinvalidità annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da

ultimo sostituita dalla tabella E allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e modificata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422;

la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del citato testo unico n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, in quanto ha avuto il compito di bloccare l'erogazione dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F ai grandi invalidi di guerra amputati ai quattro arti insieme, i quali ne godevano fin dal 1923 (data della fondazione dell'attuale ordinamento giuridico delle pensioni di guerra);

la modifica e l'integrazione dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656:

l'adeguamento dell'assegno di cumulo della tabella *F*, primo capoverso;

l'istituzione di una quattordicesima mensilità in luogo dell'assegno di cure climatiche e termali, previsto dall'articolo 57, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità vicariante viene a mancare altra funzione organica. Ciò è riconosciuto nei «criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E», (lettera f), ultimo comma, del citato testo unico n. 915 del 1978, ma non risarcito.

Altro grave problema rimasto irrisolto, è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani, la quale con la tabella G annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande

invalido di guerra si deve permettere di poter vivere decentemente alla scomparsa del coniuge.

Pertanto si propone la concessione nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella C, di tabella E e di tabella F, goduti dal grande invalido, stessa cosa dicasi per gli orfani che convivono e coadiuvano all'assistenza del grande invalido, spesso rinunciando alla loro libertà ed al loro avvenire.

La presente legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero del tesoro, in quanto basta destinare ad essa una piccola parte del residuo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al capitolo 6171 del Ministero del tesoro; ed essendo passati circa cinquanta anni dall'ultima guerra raccomandiamo il Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sollecitudine, o mantenere saldi i principi del presente disegno di legge per un'eventuale delega al Governo.

Ciò è doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti dello loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che gli permetta di vivere decorosamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nella tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, prima della lettera A) è inserita la seguente:
- «0.A) cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dall'amputazione degli arti inferiori e superiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi; perdita anatomica o funzionale di quattro arti».
- 2. Il numero 2) della lettera A) della citata tabella E è abrogato.
- 3. Ai superinvalidi ascritti alla lettera 0.A) di cui al comma 1 è corrisposto un assegno annuo di lire 87 milioni.

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvalidità per cumulo di infermità o mutilazione ed è a sè stante».

Art. 3.

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata da amputazione superiore o inferiore fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, o della mancata funzione dei quattro arti insieme o dalla perdita anatomica di essi, per fare fronte alle loro particolari necessità di assistenza, è concessa una specia-

le indennità di accompagnamento aggiuntiva, non riversibile, nella misura mensile pari al doppio degli assegni di integrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 21 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni.

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1976, n. 656, e il conguaglio dei relativi importi viene liquidato d'ufficio agli aventi diritto.
- 3. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 4.

1. Gli importi relativi al primo caso contemplato nella tabella *F* annessa al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono aumentati del 50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1994 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1995.

Art. 5.

1. Ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera 0.A), di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposta, con decorrenza dal 1995, una quattordicesima mensilità degli assegni loro spettanti, da liquidarsi nel mese di giugno. L'assegno loro spettante per cure climatiche termali, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è soppresso.

Art. 6.

1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera 0.A), di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza, è corrisposto un assegno supplementare pari all'80 per cento degli asse-

gni, di cui in vita fruiva il grande invalido ai sensi delle tabelle *C, E* e *F* annesse al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. L'assegno supplementare è aggiuntivo rispetto al trattamento già spettante alle predette vedove.

2. Con decorrenza dal 1º gennaio 1994, è concesso agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano convissuto con il genitore prestandogli assistenza, alla morte del genitore e su loro domanda, un assegno pari al 40 per cento degli assegni di cui il grande invalido fruiva in vita ai sensi delle tabelle *C, E* e *F* annesse al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Art. 7.

- 1. Nella tabella E annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, alla lettera E), è aggiunto, in fine, il seguente numero:
- «5-*bis*) sordità bilaterale non inferiore all'80 per cento, accompagnata da due cause di superinvalidità di cui alla lettera A), numero 1) e alla lettera A-*bis*), numero 1) della presente tabella, restando riconosciuta la funzione vicariante della perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani».

Art. 8.

- 1. I miglioramenti economici di cui agli articoli 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, che hanno in carico la partita di pensione del grande invalido, con decorrenza dal 1º gennaio 1994.
- 2. I miglioramenti di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.
- 3. All'onere relativo alla presente legge, valutato in lire 4 miliardi annui si provvede

per il 1994 parzialmente utilizzando i residui relativi al capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.